



Bruxelles, 14.3.2024  
C(2024) 1759 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 14.3.2024**

**che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l'importo  
dei diritti per i visti**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 16, paragrafo 9, del codice dei visti<sup>1</sup> incarica la Commissione di valutare l'esigenza di rivedere i diritti per i visti ogni tre anni. Tale disposizione è divenuta applicabile nel 2020, e la Commissione ha ora effettuato tale valutazione per il periodo di tre anni da allora decorso.

I diritti per i visti ammontano attualmente a 80 EUR per gli adulti e a 40 EUR per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni. Se il Consiglio adotta una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti a causa di una cooperazione insufficiente in materia di riammissione, ai richiedenti che abbiano compiuto 12 anni può essere applicato un diritto per i visti pari a 120 EUR o 160 EUR.

I fornitori esterni di servizi che raccolgono le domande di visto per conto degli Stati membri possono generalmente riscuotere, per i servizi prestati, diritti pari fino al 50 % dei normali diritti per i visti, ossia 40 EUR.

Ai sensi del codice dei visti la Commissione, nel valutare l'esigenza di revisione dei diritti per i visti, deve tenere conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Pertanto, parallelamente a questo regolamento delegato, la Commissione presenta una relazione di valutazione che definisce la metodologia di calcolo dettagliata e conclude che un aumento dei diritti per i visti è giustificato.

Per la revisione dei diritti per i visti, la Commissione ha scelto di limitare il calcolo ai due criteri elencati nel codice dei visti, ossia il tasso di inflazione a livello dell'Unione e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. I tre anni compresi tra il 1° luglio 2020 e il 1° luglio 2023 sono stati utilizzati come periodo di riferimento. Gli adeguamenti sono stati calcolati su base annua come segue.

*Tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione<sup>2</sup>*

$$\text{Tasso d'inflazione} = \frac{(\text{anno indice } N + 1) - (\text{anno indice } N)}{\text{anno indice } N}$$

	<b>2020-2021</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2022-2023</b>
Indice giugno anno N	106,31	108,65	119,03
Indice giugno anno N+1	108,65	119,03	126,69
Tasso d'inflazione	2,2 %	9,6 %	6,4 %

*Media ponderata dell'andamento delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri*

Il calcolo si basa sulle statistiche delle retribuzioni a fini amministrativi di Eurostat, utilizzate per calcolare l'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari dell'UE. La media ponderata del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri è stata calcolata in due fasi:

-

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

<sup>2</sup> Fonte: dati mensili sull'inflazione pubblicati da Eurostat (indice armonizzato dei prezzi al consumo, IPCA, indice).

La variazione delle retribuzioni nette reali dei funzionari in ciascuno Stato membro tra l'anno N e l'anno N + 1 (= evoluzione del potere d'acquisto) è moltiplicata per un fattore di ponderazione. Il PIL, espresso come quota del PIL totale dell'UE e misurato in parità di potere d'acquisto, è utilizzato come fattore di ponderazione. L'indicatore delle retribuzioni nette reali per Stato membro e i corrispondenti pesi del PIL sono pubblicati annualmente da Eurostat<sup>3</sup> e coprono l'anno precedente fino al 1° luglio.

L'indicatore delle retribuzioni totali (potere d'acquisto) a livello dell'UE è calcolato come la somma dell'indicatore ponderato con il PIL di ciascuno Stato membro.

#### *Revisione dei diritti per i visti*

Combinando i due fattori, si può calcolare un indicatore annuale per l'adeguamento dei diritti per i visti:

$$\text{Indicatore di adeguamento dei diritti per i visti} = \frac{(100 + \text{tasso di inflazione}) * (100 + \text{indicatore del potere d'acquisto})}{100} - 100$$

I diritti per i visti riveduti sono stati calcolati per ciascun periodo annuale con questo indicatore:

$$\text{Diritti (anno N + 1)} = \text{diritti (anno N)} * \text{Indicatore per il periodo da N a N + 1}$$

	<b>Tasso d'inflazione</b>	<b>Indicatore della retribuzione</b>	<b>Indicatore dei diritti per i visti</b>	<b>Diritti per i visti adeguati (EUR)</b>			
Inizio				80,00	40,00	120,00	160,00
2020-2021	2,2 %	0,2 %	2,4 %	81,92	40,96	122,88	163,84
2021-2022	9,6 %	-4,6 %	4,6 %	85,69	42,84	128,53	171,38
2022-2023	6,4 %	-1,7 %	4,6 %	89,63	44,81	134,44	179,26

L'arrotondamento all'euro intero più vicino porta a diritti per i visti riveduti pari rispettivamente a 90 EUR, 45 EUR, 135 EUR e 180 EUR.

#### *Confronto fra i diritti per i visti*

Rispetto ad altri paesi di destinazione comparabili, l'importo di 90 EUR per i diritti per un visto Schengen sarà ancora relativamente basso.

<b>Paese</b>	<b>Diritti in valuta nazionale</b>	<b>Diritti approssimativi in EUR</b>
Stati Uniti	185 (USD)	172
Regno Unito	115 – 771, a seconda della validità (GBP)	135 – 900
Canada	100 + 85 per i diritti legati all'acquisizione dei dati biometrici (CAD)	130
Australia	190 (AUD)	117
Nuova Zelanda	211, esclusa la tassa sul turismo (NZD)	120
Giappone	3000 ingresso singolo 6000 ingressi multipli (JPY)	19 38

-

<sup>3</sup> Fonte: relazioni Eurostat sulle attualizzazioni annuali delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE; <https://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/publications>

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI ALL'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il 20 dicembre 2023 la Commissione ha organizzato una riunione ad hoc con esperti degli Stati membri per discutere il progetto di regolamento delegato sulla revisione dell'importo dei diritti per i visti. In tale riunione la stragrande maggioranza degli Stati membri ha sostenuto la revisione delle tariffe.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato a fini di riscontro dal 2 febbraio al 1° marzo 2024. Quattro cittadini dell'UE e sette persone in Turchia hanno presentato osservazioni individuali. Una piccola impresa in Turchia, attiva nel settore della formazione e della consulenza in materia di visti, un'università turca, un'organizzazione non governativa europea e l'Associazione internazionale del trasporto aereo (in rappresentanza delle compagnie aeree) sono state le quattro organizzazioni che hanno fornito un riscontro. Una persona ha inoltre presentato osservazioni non riguardanti la politica in materia di visti o i diritti per i visti.

Nessuna delle osservazioni ricevute era a favore di un aumento delle tariffe. L'elevato costo della vita e l'inflazione sono stati citati come argomenti contro un aumento dei diritti, che potrebbe ostacolare gli spostamenti e scoraggiare i contatti interpersonali. Diverse osservazioni si riferivano inoltre alla considerazione della scarsa qualità dei servizi per i visti, con difficoltà nell'ottenere gli appuntamenti, pratiche incoerenti tra gli Stati membri e mancanza di trasparenza. È stato inoltre criticato il ruolo dei fornitori esterni di servizi.

La qualità del servizio offerto ai richiedenti, tuttavia, non migliorerebbe se i diritti per i visti fossero mantenuti ai livelli attuali. La Commissione si aspetta invece che gli Stati membri utilizzino le nuove entrate ottenute per contribuire ad aumentare le risorse, allo scopo di ridurre i tempi di attesa e migliorare il servizio.

L'Associazione internazionale del trasporto aereo, pur non opponendosi esplicitamente agli aumenti in questione, ha invocato un rapido progresso nella digitalizzazione della procedura di visto, che dovrebbe portare a una diminuzione dei costi e dei diritti da versare da parte dei richiedenti. L'associazione ha presentato prove del fatto che l'aumento dei diritti per i visti rappresenterebbe il 34 % di una tariffa aerea media per i viaggi verso lo spazio Schengen rispetto all'attuale 31 %. Tale calcolo non tiene conto tuttavia dei costi per l'alloggio o delle spese di sostentamento, né differenzia la tariffa aerea media a seconda del luogo di partenza. Poiché il prezzo dei biglietti aerei per l'UE dai paesi soggetti all'obbligo del visto (principalmente in Africa e in Asia) è notevolmente superiore a quello dei paesi esenti dall'obbligo del visto (situati principalmente in Europa e nelle Americhe), la proporzione rappresentata dai diritti per i visti sul costo complessivo dei viaggi verso l'UE è notevolmente inferiore alle stime dell'organizzazione.

Pertanto, sulla base dei riscontri ricevuti dalla riunione di esperti e dalla consultazione pubblica, la Commissione ritiene necessario aumentare i diritti per i visti.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

La base giuridica del presente atto delegato è costituita dall'articolo 16, paragrafo 9, e dall'articolo 51 bis del codice dei visti. L'articolo 51 bis conferisce alla Commissione, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'agosto 2019, il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 9. L'articolo 16, paragrafo 9, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano il codice dei visti per quanto riguarda i diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2, e 2 bis.

L'articolo 1 del regolamento delegato modifica i paragrafi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 16 del codice dei visti e specifica i nuovi diritti per i visti da riscuotere.

L'articolo 2 prevede che il regolamento delegato contenente l'aumento dei diritti per i visti entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ciò darà agli Stati membri il tempo di adottare le misure amministrative necessarie per attuare l'aumento dei diritti.

La revisione in questione incide anche sull'importo massimo dei diritti standard per i servizi prestati che possono essere applicati dai fornitori esterni di servizi come stabilito all'articolo 17, paragrafo 4, del codice dei visti. Di conseguenza, i fornitori esterni di servizi potranno addebitare diritti per servizi prestati fino a 45 EUR nella maggior parte dei casi. La revisione lascia tuttavia invariato l'importo massimo dei diritti per i servizi prestati di cui all'articolo 17, paragrafi 4 bis e 4 ter, che resta pari rispettivamente a 80 EUR e 120 EUR. I diritti per la proroga del visto restano inoltre pari a 30 EUR, come specificato all'articolo 33, paragrafo 2, del codice dei visti.

La revisione non incide sui diritti stabiliti negli accordi di facilitazione del rilascio dei visti, a meno che le disposizioni dell'accordo non facciano esplicito riferimento ai diritti per i visti stabiliti nel codice dei visti.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.3.2024

**che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato l'esigenza di rivedere gli importi dei diritti per i visti stabiliti in tale regolamento, tenendo conto di criteri obiettivi.
- (2) Nella valutazione la Commissione ha analizzato l'andamento del tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri tra il 1° luglio 2020 e il 1° luglio 2023. Ha concluso che è necessario aumentare del 12,5 % l'importo dei diritti per i visti.
- (3) Dato che la Danimarca ha deciso di recepire nel proprio diritto interno il regolamento (CE) n. 810/2009, basato sull'*acquis* di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca è vincolata ad attuare il presente regolamento in forza del diritto internazionale.
- (4) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>5</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>6</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>7</sup>.

-

<sup>4</sup> GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj?locale=it>.

<sup>5</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

<sup>6</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/1999/439\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/1999/439(1)/oj).

<sup>7</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj>).

- (6) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>8</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>9</sup>.
- (7) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>10</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>11</sup>.
- (8) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (9) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009, i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. I richiedenti pagano diritti pari a 90 EUR.

2. Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 45 EUR.

2 bis. Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 135 EUR o 180 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni."

■

<sup>8</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>9</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj>).

<sup>10</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>11</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj>).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14.3.2024

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*

